

COMUNE DI SPORMAGGIORE

Provincia di Trento



REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE E LA CIRCOLAZIONE DI CANI E ALTRI ANIMALI DA COMPAGNIA NEL COMUNE DI SPORMAGGIORE

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione
n. 36 dd. 02/10/2025

PREMESSA

Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la garanzia della salute pubblica e la tutela e il benessere delle diverse specie animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo e riconoscendo il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche, al fine di assicurare loro, sul territorio comunale, diritti, tutela, dignità e salute nonché le migliori condizioni di coesistenza.

In particolare, il Regolamento ha finalità di assicurare il benessere e la tutela degli animali, promuovendo la salute globale contemperandola con l'esigenza di assicurare l'igiene e sanità pubblica e ambientale.

Chiunque conviva o detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve evitarne utilizzi riprovevoli.

Si precisa che le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, con riferimento agli individuati illeciti, saranno irrogabili dalle Autorità preposte, salvo nei casi in cui i fatti contestati, anche avuto riguardo alle concrete modalità della condotta, siano già previsti dalla legge come reati, ovvero siano già previsti e puniti come illeciti amministrativi dalla legge nazionale o da quella regionale.

COMPETENZE SPECIFICHE DEL SINDACO

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, sugli atti di crudeltà e sull'abbandono degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

2. Al Sindaco, spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

3. Il Sindaco, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, può disporre provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETENZIONE E LA CIRCOLAZIONE DEI CANI E ALTRI ANIMALI DA COMPAGNIA

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

1) Il presente regolamento detta norme che disciplinano la materia riguardante obblighi e comportamenti di cittadini detentori di cani e altri animali da compagnia nel territorio del Comune di Spormaggiore.

Esse sono finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra la cittadinanza e la popolazione animale domestica ed a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare in merito alla pulizia, al decoro e all'igiene delle aree pubbliche, e alla sicurezza ed incolumità di chi le frequenta.

Si definisce:

animali d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come ad esempio il cane per disabili, gli animali da pet-therapy e da riabilitazione.

2) In base alla vigente normativa è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscrivere gli animali all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione.

3) Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente un'alimentazione adeguata a qualità e quantità, le cure necessarie e il corretto trattamento dello stesso, facendo ricorso, ove necessario, al veterinario.

4) Il proprietario o il custode è responsabile del benessere e del controllo dell'animale e risponde civilmente, penalmente e amministrativamente dei danni, delle lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.

5) Sono esenti dal rispetto del presente regolamento le persone non vedenti che utilizzano i cani addestrati all'accompagnamento.

6) Chi viola le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 ad € 480,00.

Art. 2 - Aree di applicazione

1) Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche o di uso pubblico dei centri abitati. A titolo esemplificativo si definiscono aree di uso pubblico le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate

a parcheggio, i portici, le aree verdi, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza di edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero accesso i cittadini.

2) Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia uno o più cani o animali da compagnia, durante il transito o permanenza su un'area pubblica.

Titolo II - Diritti e doveri dei proprietari e accompagnatori

Art. 3 - Prescrizioni generali per la tutela degli animali

1) I detentori di animali di qualsiasi specie, in relazione alle circostanze concrete, assicurano il benessere degli animali ed adottano ogni precauzione idonea ad evitare pericolo, danno o disturbo alla collettività.

2) Gli animali, in rapporto alle dimensioni, alla forza ed al grado di aggressività sono condotti da persone di condizione psico-fisica adeguata.

Fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali, è vietato abbandonare e/o maltrattare qualsiasi specie di animale.

Il proprietario/detentore che abbandona qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, ferma restando la perseguibilità penale quando il fatto costituisce reato, è punito con sanzione amministrativa.

3) Chiunque conviva o detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, anche solo temporaneamente ed a qualsiasi titolo, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza, e in particolare:

a) rifornirlo di cibo e acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone;

b) assicurargli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico, nonché i necessari contatti sociali tipici della specie di riferimento;

c) chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria;

d) prendere ogni possibile precauzione e cautela per impedirgli la fuga;

e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;

f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;

g) garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e con spazio sufficiente a consentire una

corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni;

h) assicurare interazioni sociali, in accordo con le caratteristiche comportamentali specie- specifiche.

4) È vietato detenere gli animali in spazi angusti o isolati, in condizioni di scarsa o eccessiva aerazione, illuminazione, insolazione, temperatura e di eccessiva umidità e rumore, senza un'adeguata alternanza giorno/notte e senza possibilità di adeguata deambulazione. È vietato tenere animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare o isolarli in cortili, giardini, rimesse, box, cantine, pianerottoli, immobili abbandonati o privi di persone che ne garantiscano la sorveglianza, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

È vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

5) È vietato segregare in contenitori o gabbie animali che non richiedano il contenimento permanente per ragioni di incolumità pubblica o di sopravvivenza dell'animale.

6) È vietato detenere animali in ambienti in cui microclima e/o condizioni di luminosità non siano compatibili con le esigenze fisiologiche, etologiche e comportamentali di specie.

7) È vietato lasciare cronicamente soli o incustoditi cani, gatti o altri animali nella propria abitazione, nel proprio cortile o in altro luogo di detenzione.

8) È fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, compreso sottoporli a sforzi e fatiche.

9) Per tutelarne il benessere, è vietato condurre animali a guinzaglio obbligandoli a seguire mezzi di locomozione in movimento o essere trainati dagli stessi ad eccezione dei casi consentiti dal codice della strada.

10) Nei luoghi privati gli animali possono essere lasciati liberi se un'idonea recinzione impedisce qualsiasi interferenza dei medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe adibite a pubblico transito.

11) Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti e al vicinato. Il detentore di animali, qualora nonostante l'idonea recinzione gli animali da area privata disturbino o spaventino chi percorre le aree limitrofe adibite a pubblico transito, installa opportune barriere oscuranti.

12) Chi viola le disposizioni di cui ai commi 1,2,3,10 e 11 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 ad € 900,00.

13) Chi viola le disposizioni di cui ai commi 4,5,6,7,8 e 9 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300,00 ad € 900,00.

Art. 4 - Animali incustoditi

1) È vietato lasciare vagare cani o altri animali da compagnia in aree pubbliche o permettere loro di uscire dalla proprietà privata incustoditi.

2) Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 ad € 900,00, ove non si debba applicare l'art. 672 del codice penale o si configuri il reato di abbandono.

Art. 5 - Presenza in aree pubbliche

1) Nelle pubbliche vie, nei luoghi aperti al pubblico e nei locali pubblici, nessun animale deve essere lasciato incustodito; i cani devono essere condotti al guinzaglio, utilizzato a una misura non superiore a mt. 1,50 o, comunque, alla lunghezza massima stabilita per legge.

2) Ai cani e agli altri animali d'affezione, con esclusione di animali di specie selvatica, accompagnati dal proprietario o detentore, è consentito l'accesso nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, fatto salvo quanto previsto in applicazione di eventuali previsioni di legge che dispongano diversamente e/o specifica determinazione dell'esercente resa palese al pubblico tramite avviso ben visibile. I gatti devono essere custoditi all'interno di appositi contenitori per il trasporto. Il detentore, a qualsiasi titolo, degli animali introdotti in detti luoghi deve assicurarsi che gli animali non sporchino, non creino disturbo o danno a persone o cose; la rimozione delle eventuali deiezioni e il ripristino della pulizia e dell'igiene dei luoghi è a sua cura e spese.

3) Ai cani, ovviamente condotti a guinzaglio, è consentito l'accesso alle aree verdi pubbliche, ad eccezione degli spazi espressamente riservati ai giochi per l'infanzia e alle aree verdi nell'intorno di 10 metri da tali spazi, ove questi ultimi non siano delimitati con apposita recinzione. Il proprietario o il detentore deve sempre essere presente e ha la responsabilità della conduzione e del controllo di detti animali e della raccolta e asportazione delle loro feci, nel rispetto delle norme vigenti per la tutela dell'incolumità pubblica.

4) **È vietato l'accesso agli animali:**

a) alle aree delimitate dedicate all'attività sportiva; può, inoltre, essere vietato dal responsabile della struttura l'accesso alle aree limitrofe.

b) alle aree verdi di particolare interesse per la presenza di animali selvatici e di tutte le altre aree individuate con apposito provvedimento. In questi casi sarà cura del Comune esporre un segnale di divieto.

c) alle aiuole nelle quali l'Amministrazione dispone con apposito provvedimento il divieto di accesso, indicato con appositi cartelli.

d) Nei giardini, negli orti e in altri luoghi aperti di proprietà privata, nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano custoditi in modo da non arrecare danno alle persone.

e) È vietato introdurre animali in locali dove si producono alimenti o bevande. L'accesso ai locali di somministrazione è consentito a discrezione del gestore.

5) Sui mezzi pubblici il trasporto di animali è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'Azienda che esercita il servizio.

6) Qualora sussistano le condizioni per vietare l'accesso agli animali nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico di cui al comma 2, il Responsabile della struttura deve esporre un apposito cartello in posizione visibile all'ingresso.

7) Sono esclusi dal divieto di accesso i cani che svolgono attività di supporto a persone disabili, resi riconoscibili in base ai criteri definiti dalla normativa regionale vigente, quelli delle Forze dell'Ordine e quelli della Protezione Civile, quando sussistano le condizioni per l'intervento.

8) Chi viola le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

9) Chi viola le restanti disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 600,00.

Art. 6 - Cani in proprietà privata

1) I cani possono essere lasciati liberi solo se all'interno di aree private non accessibili al pubblico, delimitate da recinzioni adeguate. In caso di aree aperte al pubblico, i cani devono essere legati o confinati. Deve essere garantito loro spazio sufficiente, accesso a riparo, cibo e acqua.

2) Nei pressi della proprietà privata si prescrive l'affissione di un cartello ben visibile con la dicitura "Attenti al cane".

Art. 7 - Cani da pastore, caccia e servizio

1) I cani da pastore, da caccia e quelli in servizio presso forze di polizia o soccorso possono essere condotti senza guinzaglio e museruola durante lo svolgimento delle loro funzioni specifiche.

Titolo III - Norme igieniche

Art. 8 - Raccolta delle deiezioni

1) I proprietari e/o gli accompagnatori devono: a) Essere muniti di sacchetti o attrezzature idonee per la raccolta delle deiezioni; b) Provvedere alla raccolta e al conferimento immediato nei cestini o contenitori per rifiuti; c) Evitare che gli animali urinino su portoni, ingressi, vetrine o veicoli parcheggiati. In caso di necessità, è obbligatorio diluire l'urina con acqua (senza detergenti chimici).

2) Il Comune promuove campagne informative e provvede all'installazione degli appositi bidoni per il conferimento dei sacchetti.

3) Chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Titolo IV - Tutela del patrimonio pubblico

Art. 9 - Tutela del decoro urbano

1) Gli accompagnatori devono impedire che i cani danneggino o compromettano il decoro e l'integrità di aree pubbliche, strutture e beni comunali.

Titolo V - Prevenzione del randagismo

Art. 10 - Sanzioni per cani vaganti

1) È vietato lasciare i cani incustoditi in aree pubbliche. In caso di cattura, le spese saranno a carico del proprietario.

Art. 11 - Vigilanza

1) La vigilanza sull'applicazione del regolamento è affidata alla Polizia Locale e agli organi di polizia competenti.

2) I cittadini possono segnalare eventuali violazioni alla Polizia Locale.

Art. 12 - Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commette una violazione del presente Regolamento che non sia già punita da altra specifica norma di legge, è soggetto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie differenziate a seconda della loro gravità e del numero di animali coinvolti.

Principali sanzioni amministrative:

- **Mancata iscrizione:**

Chi viola le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 ad € 480,00.

- **Mancato rispetto delle prescrizioni generali:**

Chi viola le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1,2,3,10 e 11 riguardante il mancato rispetto delle prescrizioni generali per la tutela degli animali è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 ad € 900,00.

Chi viola le disposizioni di cui all'art. 3, commi 4,5,6,7,8 e 9 riguardante il mancato rispetto delle prescrizioni generali per la tutela degli animali è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300,00 ad € 900,00.

- **Mancata custodia di animali**

Chi viola le disposizioni di cui all'art. 4, riguardante la mancata custodia di animali è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 ad € 900,00, ove non si debba applicare l'art. 672 del codice penale o si configuri il reato di abbandono.

- **Mancata custodia e malgoverno:**

Rinvio alle norme di legge in materia (Codice Penale).

- **Detenzione incompatibile:**

Rinvio alle norme di legge in materia (Codice Penale).

- **Maltrattamento di animali:**

Rinvio alle norme di legge in materia (Codice Penale).

- **Mancato rispetto delle norme sull'igiene e la sicurezza pubblica:**

Chi viola le disposizioni di cui al Titolo III del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

- **Ingresso negli spazi espressamente riservati ai giochi per l'infanzia e alle aree verdi nell'intorno di 10 metri:**

Al fine di garantire l'igiene dei luoghi è fatto divieto di accesso agli animali nelle aree gioco come per esempio: parchi gioco, campi da tennis o da calcio.

Chi viola le disposizioni del presente punto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

- **Zone con accesso vietato**

Chi viola le disposizioni del presente punto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 600,00.

Art. 14 - Rinvio

Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio alle ulteriori previsioni delle vigenti norme di legge in materia.

Approvato dal Comune di Spormaggiore in data 02.10.2025